TORINO METROPOLI
Città metropolitana di Torino

ATTO N. DD 4627 **DEL 26/07/2024**

Rep. di struttura DD-TA1 N. 154

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA CON PROVVEDIMENTO N. DD 4218 DEL 17/08/2022.
PROVVEDIMENTO DI AGGIORNAMENTO A SEGUITO DI MODIFICA NON SOSTANZIALE
Impresa S.E.P.I. AMBIENTE S.R.L.
Sede legale e operativa in VIA SICILIA, 12 – SETTIMO TORINESE
P.IVA n. 10989670012 Pos. n. 016412

PREMESSO CHE:

- In data 17/08/2022, con determinazione dirigenziale n. 4218, la Città Metropolitana di Torino ha rilasciato alla S.E.P.I. Ambiente S.r.l. il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art. 29-sexies del D. Lgs. 152/2006, per l'impianto situato in Via Sicilia 12 a Settimo Torinese.
- Con comunicazione pervenuta in data 30/05/2024 (prot. 75635), la Società ha richiesto di realizzare una modifica così sintetizzata: prendere atto delle difficoltà tecniche correlate all'adottare il ciclo chiuso, nelle fasi di carico e scarico autobotte-serbatoio, per il caso di rifiuti liquidi aventi una significativa volatilità, di cui alla prescrizione n.3.1.29 dell'autorizzazione in oggetto; mantenere pertanto l'assetto impiantistico attuale; cancellare, di conseguenza, la prescrizione sopracitata;
- In data 27/06/2024, con lettera di prot. 90476, la Direzione scrivente ha comunicato l'avvio del procedimento e contestuale richiesta di parere ad ARPA sulla documentazione presentata dalla ditta;
- In data 23/07/2024, con lettera di prot. 103623, ARPA ha risposto affermando che, a suo parere, non ha competenza ad esprimersi sulla presente istruttoria;
- In data 05/07/2024 con lettera di prot. 94651 l'Ufficio Emissioni della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera di questa Città metropolitana di Torino ha trasmesso il parere tecnico in materia di emissioni in atmosfera;

CONSIDERATO CHE:

- L'art. 29-nonies, comma 1, del D. Lgs. 152/2006, stabilisce che, a seguito della comunicazione del gestore in ordine alle modifiche dell'impianto, l'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

- La modifica comunicata è ritenuta non sostanziale, in quanto non produce effetti negativi e significativi sull'ambiente; si ritiene comunque necessario procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione.
- Non sono pervenute altre osservazioni da parte dei soggetti coinvolti nel procedimento;
- Tenuto conto dei pareri pervenuti e dell'istruttoria condotta, si ritiene che la richiesta di cancellazione della prescrizione in esame sia adeguatamente motivata dal Gestore mediante l'esame delle problematiche tecniche ad essa associate e che, inoltre, la tutela dell'ambiente nelle operazioni in questione è comunque assicurata dal fatto che gli sfiati di tutti i serbatoi contenenti rifiuti liquidi e gli sfiati delle autobotti in fase di caricamento sono comunque convogliati in atmosfera, previo adsorbimento con carboni attivi;

RITENUTO PERTANTO DI:

- Aggiornare le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, al fine di prendere atto della modifica richiesta dalla S.E.P.I. Ambiente S.r.l.

RILEVATO CHE:

- L'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche.
- Ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto.

IL DIRIGENTE

Visti:

- la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche, recante " Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche, recante "Norme in materia ambientale";
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive modifiche, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- l'art. 1 comma 50 della legge succitata, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'articolo 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 "Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7";
- il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
- la D.G.R. n. 20-192 del 12/6/2000 recante criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e di recupero di rifiuti;

- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;
- atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.;

DETERMINA

1. di prendere atto delle difficoltà tecniche correlate all'adozione del ciclo chiuso, nelle fasi di carico e scarico autobotte-serbatoio, per il caso di rifiuti liquidi aventi una significativa volatilità, di cui alla prescrizione n.3.1.29 dell'autorizzazione in oggetto, mantenendo così facendo l'assetto impiantistico attuale:
2. di eliminare la prescrizione n.3.1.29 dalla DD 4218 del 17/08/2022;
3. di far salva in ogni altra parte, per quanto non in contrasto con il presente atto, la determinazione dirigenziale n. 4218/2022 e successive modifiche ed integrazioni.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento innanzi al TAR Piemonte, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di ricevimento.

Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.

Torino, 26/07/2024

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI)
Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano